



**Città di  
Borgomanero**

---



## **PIANO DELL'ARREDO URBANO**

**REGOLAMENTO CHIOSCHI**

**PER IL COMMERCIO E PER LA SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE**

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....**)

**23 marzo 2015  
IL DIRIGENTE  
F.to Manuelli Arch. Antonella**

# PIANO DELL'ARREDO URBANO

## REGOLAMENTO CHIOSCHI PER IL COMMERCIO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

### INDICE

Art. 1 - Definizione di chiosco	pag. 3
Art. 2 - Finalità	pag. 3
Art. 3 - Concessione. Modalità per le richieste	pag. 3
Art. 4 - Caratteristiche formali e dimensionali	pag. 4
Art. 5 - Criteri di collocazione	pag. 4
Art. 6 - Sanzioni	pag. 5
Allegato	pag. 6

## **Art. 1 - DEFINIZIONE DI CHIOSCO**

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 2 - FINALITÀ**

La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi all'interno del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

Per quanto riguarda la perimetrazione dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali si deve fare riferimento alla cartografia allegata al Piano Regolatore Generale Comunale – P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 17 del 19/03/2012.

Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi specificamente progettati per la vendita di libri, di giornali (edicole), souvenir, fiori ...., e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 3 - CONCESSIONE - MODALITÀ PER LE RICHIESTE**

Il titolare dell'attività di commercio e di esercizio che intenda collocare, su suolo pubblico un chiosco, dovrà ottenere preventiva concessione, giusto quanto in materia disposto dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.Lvo 285/92 e s. m. ed i., dal "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" di cui al D.P.R. 495/92 e s. m. ed i.e da quanto disposto dalle norme e regolamenti comunali.

Per i chioschi da installare su aree sottoposte a vincoli la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, l'autorizzazione e/o il parere scritto favorevole da parte dell'Ente competente che dovrà essere allegato alla domanda. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su edifici sottoposti a vincoli la cui tutela è subdelegata all'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre istanza per l'acquisizione dell'opportuna autorizzazione.

Per i chioschi da installare nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali (così come individuati dal Piano Regolatore Generale Comunale – P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 17 del 19/03/2012), dovrà essere acquisito parere vincolante da parte della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in due copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermata di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, accessi carrai, ecc.

Dovranno prodursi planimetrie dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc. ed almeno due simulazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- b) eventuali pareri favorevoli rilasciati da parte degli Enti interessati, nel caso di installazione presso immobili sottoposti a vincoli;
- c) relazione descrittiva;
- d) fotografie a colori (formato minimo cm 9 x 12) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;

- e) dichiarazione redatta sotto forma di autocertificazione nella quale il titolare dell'attività, consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere in possesso delle opportune autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, per le attività che si intendono svolgere nel chiosco;
- f) nel caso in cui l'istanza riguardi o la semplice sostituzione o la sostituzione con rilocalizzazione di un chiosco esistente, dichiarazione redatta sotto forma di autocertificazione nella quale il titolare dell'attività, consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni o attestazioni di fatti non più rispondenti a verità richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere in regola con il versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI**

Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali, al fine di garantire una chiara riconoscibilità ed identità dei luoghi, i chioschi dovranno essere ricondotti ad una tipologia simile a quella indicata nelle Schede I5 tipo 5b) e I5.1 del "Repertorio indicativo dei componenti di arredo urbano".

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispondere alle prescrizioni tecniche costituenti parte integrante di questo Regolamento e contenute nell'allegato.

Con riguardo allo spazio disponibile ed al contesto esistente i chioschi da installare nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali dovranno possedere abitacolo di ridotte dimensioni, contenuti nella sagoma massima di circa m 2,00 x 2,00 o inscritto in una circonferenza del diametro massimo di circa m 2,00. Mentre nella restante parte del territorio, seppur di numero limitato, i chioschi dovranno essere contenuti nella sagoma massima di circa m 3,50 x 3,50 o inscritto in una circonferenza del diametro massimo di circa m 4,00.

Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, ed eventualmente idrici e sanitari, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

I chioschi destinati alla somministrazione di cibi e bevande possono disporre di un'area annessa per la sosta delle persone (dehors). Per quest'ultimo potranno essere ammesse soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con ombrelloni.

#### **Art. 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE**

La collocazione dei chioschi sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.

Al fine di valorizzare l'intorno urbano di aree con particolare vocazione quali spazi di aggregazione, si individuano, a titolo esclusivamente indicativo, quali zone privilegiate per la collocazione di nuovi chioschi quelle di seguito indicate:

- a) piazza XX Settembre, piazza Mazzini, piazza XXV Aprile, viale Don Minzoni (area antistante al Bar Bocciofila);
- b) piazza Matteotti, largo dei Benefattori (area meridionale del largo);
- c) Santa Cristina (piazzale del Circolo ACLI), Santo Stefano (area meridionale del piazzale della Chiesa), San Marco (piazzale della Chiesa vecchia);
- d) via Aldo Moro (piazzale del parcheggio), via Matteotti (piazzale dello Stadio Comunale), viale Kennedy.

In ogni caso la collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestata su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
- b) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione;
- c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
- d) addossato o ancorato all'edificato;
- e) dove la sua installazione possa pregiudicare eventuali alberature esistenti. Nel caso in cui siano presenti alberature, siepi ecc. nell'ambito oggetto dell'installazione, dovrà essere garantita da parte del titolare della concessione la salvaguardia e la corretta tutela degli stessi.

L'installazione dei chioschi sarà ammissibile quando rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.

I chioschi dovranno possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nei due commi precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

I chioschi non saranno ammissibili in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguite dalla Città ed addebitate al richiedente.

Non è ammessa la costruzione di chioschi in ambienti porticati. Per quanto concerne il chiosco esistente in piazza Martiri (edicola), è consentito il mantenimento e la riqualificazione. Detta riqualificazione potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto, con adeguamento dei materiali, dei colori e delle tipologie alle presenti norme. In questo caso, in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'Amministrazione Comunale sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale dell'area porticata.

## **Art. 6 - SANZIONI**

La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso.

## **ALLEGATO**

### **Prescrizioni tecniche**

Le indicazioni progettuali di questo allegato forniscono, essenzialmente, le disposizioni generali riguardanti gli elementi tecnici di carattere costruttivo.

### **Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco**

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Per il particolare ambito urbano a cui queste disposizioni si riferiscono, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

### **Qualità del manufatto**

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

A tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di concessione, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

### **Indicazioni generali**

Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

### **Pubblicità**

È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di concessione.

È consentito l'inserimento di un elemento-segnaletto (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

## **Appoggio a terra**

Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aereazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

Non dovrà pregiudicare eventuali alberature, siepi, ecc. esistenti.

## **Illuminazione**

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

## **Materiali e coloriture**

Le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa.

Nei nuclei di antico impianto e nei nuclei cascinali, i chioschi devono essere realizzati con struttura in carpenteria metallica; il tetto potrà assumere la forma piramidale o di calotta sferica, da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata o in rame ed inoltre:

- non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari;
- la coloritura deve essere realizzata secondo le seguenti prescrizioni:
  - a) in nero o verde "bottiglia" per le parti strutturali, di tamponamento e di chiusura;
  - b) in rame naturale o nero per le coperture.

Nella restante parte del territorio, potranno essere altresì autorizzate ulteriori tipologie di chioschi con caratteristiche diverse rispetto a quanto precedentemente indicato, seppur di numero contenuto; dovranno essere comunque impiegati materiali tipo metallo, vetro, legno, escludendo fabbricati standard (tipo moduli in legno per ricovero attrezzi, box in lamiera e calcestruzzo ecc.).